

GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

FABIO GIANFILIPPI

Le persone omosessuali e *transgender* in carcere e
il tempo immobile del Covid19

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

online first
destinato a GenIUS 2021-1

Le persone omosessuali e *transgender* in carcere e il tempo immobile del Covid19

Sommario

1. Introduzione – 2. La separazione imposta e le circolari dell'amministrazione – 3. La stagione degli Stati Generali e le soluzioni normative adottate con il d.lgs. 123/2018 – 4. Le prime pronunce della magistratura di sorveglianza – 5. Il carcere chiuso del tempo della pandemia – 6. Prospettive.

Abstract

Il contributo analizza la condizione delle persone omosessuali e *transgender* nel sistema penitenziario italiano, anche alla luce delle tutele antidiscriminatorie introdotte in questa materia in sede di riforma dell'ordinamento penitenziario nell'anno 2018 e già oggetto di alcune prime pronunce giurisdizionali, interrogandosi sulla difficile stagione del carcere chiuso durante l'ormai lungo tempo dell'emergenza sanitaria da COVID19 e sulle ricadute sulla quotidianità penitenziaria per le persone LGBT+ detenute nelle sezioni separate istituite per la loro protezione.

The paper illustrates the condition of homosexual and transgender inmates in the Italian penitentiary system, against the backdrop of the relevant anti-discrimination provisions introduced in 2018 - that have already been reviewed in some case law - and taking into account both the difficulties caused by the closed prison regime throughout the long-lasting COVID-19 related health emergency and its effects on the daily penitentiary life for LGBT+ persons that are detained in separate sections established for their protection.

1. Introduzione

Le tematiche dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere a lungo non hanno trovato uno spazio significativo nelle riflessioni intorno al mondo penitenziario ed alle sue molte urgenze.

Negli ultimi due decenni, però, i segni di un maggior interesse si sono apprezzati sia mediante alcune azioni dell'amministrazione, volte a ricondurre a sistema le prassi già in uso, sia in un progressivo intensificarsi del dibattito, seppur confinato agli addetti ai lavori, sulle soluzioni che sarebbe stato opportuno sperimentare per garantire al meglio una tutela antidiscriminatoria effettiva nei confronti

* Magistrato, Ufficio di Sorveglianza di Spoleto. Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

delle persone LGBT+ in carcere¹.

Si tratta in effetti di un cammino parallelo a quello più ampio legato all'emersione del tema della tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale, ed in tal senso un ruolo di speciale acceleratore ha svolto la condanna emessa nei confronti dell'Italia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel noto caso *Torreggiani ed a. c. Italia* (2013), imponendo l'adozione di interventi urgenti anche da parte del legislatore, tra i quali si è apprezzata l'introduzione nell'ordinamento penitenziario di un procedimento giurisdizionale, descritto nell'art. 35-*bis*², che consente alla persona detenuta o internata di adire il magistrato di sorveglianza perché questi rimuova i comportamenti attivi od omissivi dell'amministrazione che le stiano determinando gravi ed attuali pregiudizi nell'esercizio di un diritto.

La stagione degli Stati Generali dell'esecuzione penale, poi, di fatto figlia anch'essa dell'emergenza sovraffollamento e della conseguente condanna dell'Italia in sede europea, ha offerto l'importante occasione perché, tra i tanti temi oggetto del confronto degli esperti che ne fecero parte, si ponesse l'accento sulle difficoltà vissute dalle persone omosessuali e *transgender* all'interno degli istituti penitenziari e si proponesse di modificare significativamente l'approccio di intervento sino ad allora utilizzato. In seguito la Commissione Giostra di riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso propose una novella normativa che consentisse il superamento di una lunga fase in cui la materia era stata arata soltanto tramite prassi e circolari ministeriali. Nonostante i molti profili che dell'ampio disegno riformatore sono rimasti non coltivati, si è così giunti alla formulazione normativa, con il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, di alcuni importanti principi, nella materia che qui ci occupa, in particolare confluiti nell'attuale testo dell'art. 1 co. 1 ord. penit., e di criteri operativi ed organizzativi che ora si leggono negli art. 11 e 14 c. 7.

Il confronto dell'amministrazione con questa normativa, e la lettura fornitane nelle prime pronunce della magistratura di sorveglianza, sono evidentemente all'inizio ed il cammino da compiere appare ancora molto lungo.

Quando, per come vedremo, l'epidemia da COVID19 ha raggiunto il nostro paese, il mondo penitenziario è stato subito percepito come particolarmente a rischio per la difficoltà di garantire distanziamento sociale e presidi sanitari efficaci. Gli interventi normativi hanno sin da subito tentato (per la verità debolmente) una deflazione degli istituti penitenziari mediante la concessione di più numerose misure alternative e, con il seguito di una serie di circolari dell'amministrazione, hanno comportato una importante chiusura del mondo penitenziario rispetto all'esterno ed anche il sostanziale congelamento delle movimentazioni dei detenuti tra istituti penitenziari.

Di fatto, di fronte ad una emergenza da tutti definita senza precedenti, le novità, anche culturali, imposte dalla riforma del 2018, sono rimaste ancora, almeno in parte, sulla carta, e ciò ben al di là del solo ambito relativo alla tutela dei diritti delle persone LGBT+. Lo sperato progressivo superamento della pandemia impone dunque di fare il punto, nell'auspicio che possa in futuro mettersi mano in modo concreto a quanto espressamente indicato dalle disposizioni normative, ma anche recepirsi la *ratio* di quegli interventi, che richiedevano una maggior centratura sulla persona, da riconoscersi pienamente nella propria identità e dunque nella propria dignità.

1 Vd., più in dettaglio, E. De Caro, *Tra sezioni – ghetto, abusi e sopraffazioni. Dove e come vive la comunità LGBT ristretta?* In *Rapporto Antigone*, 2017 (XIII), www.antigone.it, che illustra anche il dialogo instauratosi tra associazioni LGBT+ e istituzioni penitenziarie, almeno in alcune realtà regionali.

2 Vd sul reclamo giurisdizionale, tra molti, M. Bortolato, *Art. 35-bis*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, F. Della Casa – G. Giostra, Cedam, 2019, p. 461 ss.

2. La separazione imposta e le circolari dell'amministrazione

In un contesto come quello penitenziario italiano, il tema della sessualità è sostanzialmente negato, impedendosi che le persone detenute abbiano rapporti intimi con le persone con le quali intrattengono relazioni in libertà (i momenti di colloquio visivo sono infatti posti sotto la vigilanza visiva, per quanto discreta, della polizia penitenziaria)³. In questo quadro soltanto i permessi premio consentono ad una quota di detenuti, comunque ridotta, di goderne, nei momenti in cui è loro consentito di allontanarsi dal carcere, di fatto spostando la garanzia dell'esercizio della sessualità nel quadro della premialità.

L'esistenza di comportamenti omosessuali dentro le mura è quindi indagata soprattutto come conseguenza di una protratta forzata astinenza sessuale e, fenomeno residuale o diffuso, per il rischio che si accompagni a violenza e prevaricazione e che comporti comunque conseguenze psicologicamente gravi su chi in libertà avesse invece manifestato un orientamento eterosessuale⁴.

Poco spazio, dunque, per l'espressione di un orientamento sessuale minoritario già consapevole ed emerso spontaneamente prima della carcerazione. D'altra parte, soprattutto ragionando con lo sguardo rivolto al passato, poteva apparire residuale all'amministrazione penitenziaria l'eventualità di un *coming out* così impegnativo come quello compiuto al momento dell'ingresso in carcere, anche se lo stesso poteva giustificarsi, almeno in taluni casi, dalla autopercezione di un rischio per la propria incolumità, ove si fosse stati posti insieme agli altri compagni di pena.

Dunque, essenzialmente, un problema di allocazione. È questa la chiave che la stessa amministrazione penitenziaria mostra di avere principalmente a cuore. Un problema connesso all'emersione dell'omosessualità maschile, per altro, perché quella femminile viene valutata comunque come non normalmente estrinsecantesi in comportamenti violenti e dunque non tale da determinare la necessità di interventi.

Più complessa, invece, la gestione delle persone transessuali (ancora ignota o ignorata la nozione più ricca di senso di persona *transgender*), anche in questo caso ridotto il campo di interesse alle sole *Male to Female (MtoF)*, statisticamente più rilevanti e ancora una volta maggiormente a rischio di comportamenti violenti. In questi casi ad essere posta in discussione, come ampiamente notato in dottrina, è infatti la stessa dicotomia sessuale sulla quale si fonda il sistema penitenziario⁵. Al momento del primo ingresso della persona in carcere si impone una ubicazione che sembra non poter prescindere dall'orizzonte maschile o femminile e si crea subito un conflitto con una identità di genere disforica

³ Vd. per una ampia analisi sul punto L. Re - S. Ciuffoletti, *La pena rimossa. Detenzione e diniego della sessualità nelle carceri italiane* in *Vulnerabilità, carcere e nuove tecnologie*, Phasae ed., 2020, p. 47 ss. nonché S. Talini, *L'affettività ristretta*, in *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, M. Ruotolo - S. Talini (a cura di), Ed. Scientifica Napoli, 2017, p. 197 ss. e S. Talini, *La privazione della libertà personale*, Ed. Scientifica Napoli, 2018, p. p. 253 - 278, che parla di intimità e sessualità in carcere come di un "diritto sommerso".

⁴ Vd. ad esempio le considerazioni svolte nella ricerca dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari del 2013 "*Le dimensioni dell'affettività*", nella parte relativa a "*Identità di genere: omosessualità e transessualità nella detenzione*", ma anche i passaggi, sull'omosessualità, nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale promossa dal magistrato di sorveglianza di Firenze proprio con riferimento all'art. 18 ord. penit. "nella parte in cui prevede che il controllo a vista dei colloqui impedisce la effettuazione, nel quadro del pieno riconoscimento di rapporti affettivi con i familiari, di rapporti intimi con il partner" e che vede tra le conseguenze dell'astinenza forzata anche l'omosessualità coatta "sia che la coazione segua a minacce o violenze o a un consenso rassegnato alla situazione." (la questione fu poi dichiarata inammissibile con sentenza 11 dicembre 2012 n. 301).

⁵ Cfr. A. Dias Vieira - S. Ciuffoletti, *Reperto D: un tertium genus di detenzione? Case-study sull'incarceramento di persone transgender nel carcere di Sollicciano*, in *Rass. Penit. Crimin.*, 2015, p. 159 - 160.

rispetto al sesso biologico o comunque tale da non potervi essere ricondotta in modo elementare.

L'approccio utilizzato è stato in questi casi inizialmente quello dell'isolamento e comunque dell'allocazione in sezioni separate, ma sostanzialmente sempre all'interno delle strutture penitenziarie maschili. Si tratta di una prassi effettivamente documentata già da tempo risalente⁶, e poi anche cristallizzata in circolari amministrative. In particolare, la circolare DAP 2 maggio 2001, n. 500422 mette ordine nei criteri di assegnazione alle cd. sezioni protette, ancorandola a ragioni "oggettivamente esistenti", che militino per la separazione di chi si intendeva proteggere dagli altri detenuti, in relazione ai rischi che altrimenti ne sarebbero derivati.

Tra le stesse vengono espressamente menzionate anche "specifiche condizioni personali dei detenuti (ad es. transessuali)", con un uso della mera esemplificazione che comunque esenta da una definizione altrimenti troppo difficile da dettagliare, e che insieme consente di ricomprendervi persone che "appaiano" omosessuali e che dunque, "oggettivamente", possano esporsi al pericolo di soprusi dipesi da una subcultura, non solo carceraria, di cui si prende atto. Nella predetta circolare, però, sono plurimi gli ulteriori indici che consigliano l'inserimento nella sezione protetta, di cui si accetta come inevitabile la promiscuità delle ragioni di protezione⁷.

Si vengono a creare dunque sezioni caratterizzate dalla compresenza di persone che sarebbero state in pericolo ove collocate insieme con gli altri compagni di pena, ricreando di fatto microcosmi disomogenei in cui ad esempio sono chiamati a convivere e relazionarsi persone che abbiano adottato condotte collaborative, ex appartenenti alle forze dell'ordine, alla magistratura o ad altre "categorie invisibili alla popolazione penitenziaria" o ancora autori di reati accompagnati da una "speciale riprovazione sociale" come i *sex offenders*.

La fonte normativa che sorregge questo genere di prospettiva è da rinvenirsi intanto nell'art. 14 ord. penit., nella parte in cui prevede la possibilità di assegnare i detenuti e raggrupparli in sezioni in modo da consentire di procedere ad un trattamento rieducativo comune e al fine di evitare influenze nocive reciproche.

Più nello specifico entra invece l'art. 32 co. 3 reg. es. ord. penit. che prevede l'individuazione di una più idonea collocazione di detenuti e internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni, consentendo che possano utilizzarsi per questo anche sezioni apposite, pur con l'obbligo di un frequente riesame del permanere delle ragioni della separazione imposta.

E' evidente come, nel caso delle persone omosessuali o transessuali, l'impostazione che collega la separazione alla sussistenza di ragioni "oggettive" finisce per rendere non superabile la ragione che l'ha determinata. Le sezioni, poi, in funzione della protezione che si vuole assicurare, tendono ad essere del tutto isolate rispetto alla vita del resto dell'istituto penitenziario, con conseguente deprivazione di occasioni trattamentali.

La speciale peculiarità della condizione delle persone detenute transessuali conduce, in taluni contesti in cui i numeri lo consentano, anche a sperimentare sezioni unicamente destinate alla protezione di chi presenti "oggettivamente" caratteristiche transessuali, avverbio che manifesta in sé i limiti di un approccio che imbriglia in ciò che appare all'evidenza la realtà *transgender* assai più fluida. Ciò

⁶ P. Marcasciano, *L'aurora delle trans cattive. Storie, sguardi e vissuti della mia generazione transgender*, Alegre, 2018, p. 56, parla di una esperienza riferibile al 1981 presso la Casa Circondariale di Regina Coeli a Roma: "Alla sua domanda sul perché ero lì, risposi di non saperlo. Mi disse che la causa l'avrei scoperta al processo, che se tutto andava bene ci sarebbe stato dopo almeno tre giorni. Comunque mi disse che la causa reale era scritta sulla targa posta di fianco alla porta: cella numero 4, nome, cognome, numero di matricola con l'aggiunta chiara netta incontrovertibile di <<Travestito>>. Fiorella mi spiegò che tante cose sul funzionamento di quel posto, consigli utilissimi per fanciulle inesperte come noi. Mi disse che le tre celle dove eravamo rinchiusi erano quelle riservate ai travestiti e, aggiungo io, anche alle trans."

⁷ Cfr. nota dell'amministrazione penitenziaria 17 aprile 1999 prot. N. 550868/14874.

accade in alcuni istituti penitenziari distribuiti nel territorio della penisola e in un solo caso, a Sollicciano, mediante una sezione che accede ad un carcere femminile invece che ad uno maschile⁸. Quest'ultima sperimentazione, per altro, appare di particolare interesse nella misura in cui intercetta un contesto già aperto alle peculiarità del femminile e più predisposto, anche per la preparazione in tal senso del personale, alle esigenze che ne derivano. Non si tratta di un dato di poco momento, che non soltanto valorizza, in una misura significativa, il sesso di identificazione, invece che arrestarsi al dato meramente biologico, ma consente la fruizione di servizi che dovrebbero essere maggiormente curati in un contesto femminile (dalla possibilità di acquistare prodotti cosmetici sino al parrucchiere) e l'approccio con un personale prevalentemente di sesso femminile⁹.

Un aspetto immediatamente critico della condizione della persona *transgender* che entra in carcere e che, come vedremo, sembra oggi poter essere affrontato con alcune maggiori tutele, è quello della garanzia della prosecuzione dei percorsi di transizione intrapresi in libertà.

Se infatti la legge 14 aprile 1982, n. 164 ha da lungo tempo garantito la praticabilità di percorsi terapeutici che conducono al superamento della disforia di genere mediante la transizione dei caratteri sessuali verso il sesso di identificazione, in concreto occorre una presa in carico da parte dei servizi sanitari territoriali, che non in tutto il territorio nazionale hanno a lungo assicurato un accesso gratuito alla somministrazione di ormoni. Questo dato comportava (vedremo più avanti se il tempo al passato si giustifica) dunque una speciale difficoltà di vedersi assicurate cure nel contesto penitenziario, ove si fosse stati ubicati nel territorio di una Regione che non garantiva questo standard minimo di tutela della salute¹⁰.

A questi profili deve aggiungersi l'ulteriore difficoltà di chi, in libertà, abbia fatto accesso alle cure ormonali per canali diversi da quelli del sistema sanitario, magari assumendone in modo per altro assai pericoloso senza adeguate prescrizioni mediche.

In entrambi i casi, le conseguenze dell'interruzione nell'assunzione sono pesanti, a livello fisico e psicologico, con il rischio di una regressione, anche rapida, dei risultati di attenuazione del disagio derivante dai caratteri del sesso biologico in cui non ci si riconosce.

⁸ In E. De Caro, *Tra sezioni-ghetto, ..., cit.*, si elencano gli istituti di Belluno, Roma, Napoli e Rimini, oltre che il già citato A. Dias Vieira – S. Ciuffoletti, *Reparto D: un tertium genus di detenzione? Case-study sull'incarceramento di persone transgender nel carcere di Sollicciano*, cit. A. Lorenzetti, *Carcere e ransessualità: la doppia reclusione delle persone transgender*, in GenIUS, n. 1, 2017, cita anche Milano "Bollate" e "San Vittore", mentre A. Dias Vieira e S. Ciuffoletti, *Reparto D*, cit., offrono una ampia analisi sull'esperienza della sezione transessuali dell'istituto penitenziario di Sollicciano, che accede ad un istituto femminile piuttosto che ad uno maschile. Viene inoltre ricordato il progetto di creazione di un istituto penitenziario, a Empoli, destinato unicamente alle persone *transgender*, che è stato poi però abbandonato dall'amministrazione. In G. Zago, *Declinazioni del principio di dignità umana per i detenuti queer: sessualità e identità di genere nel sistema penitenziario italiano* in *Affettività e carcere: un binomio (im)possibile?*, *Giur. Pen.*, 2019, 2-bis, si racconta di una sperimentazione, dai risultati non positivi, di una sezione protetta per detenuti sia omosessuali che *transgender* presso la Casa Circondariale di Ivrea, sino al 2016, conclusasi con il trasferimento dei primi a Verbania, per via delle tensioni determinatesi nella quotidianità penitenziaria.

⁹ Vd invece A. Hochdorn, P. Cottone, *Agentività e identità di genere: la costruzione discorsiva della violenza di genere nel sistema penitenziario italiano*, in *Riv. Sessuol.*, 2012, Vol. 36 per uno studio che pone in rilievo come le persone transessuali ristrette in quella sezione percepiscano acutamente un pregiudizio transfobico agito dalle detenute del reparto femminile, forse maggiormente rispetto a quanto non accadesse loro nel reparto maschile.

¹⁰ Vd. ampiamente sulla tutela della salute delle persone *transgender* in carcere: A. Lorenzetti, *Le criticità della condizione transgender nel contesto carcerario: le prassi e le normative di riferimento*, in *Transformare l'organizzazione dei luoghi di detenzione. Persone transgender e gender non conforming tra diritti e identità*, P. Valerio, C. Bertolazzi, P. Marcasciano (a cura di), Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, pp. 77-98.

3. La stagione degli Stati Generali e le soluzioni normative adottate con il d.lgs. 123/2018

Nell'ambito di un ripensamento globale del mondo penitenziario in rapporto agli alti compiti costituzionali che gli sono affidati, reso urgente dal perdurante sovraffollamento delle strutture, stigmatizzato dalla Corte Europea da ultimo nel citato caso Torreggiani, e dalle conseguenti ampie ricadute sulla tutela dei diritti dei reclusi e sull'effettiva costruzione di percorsi trattamentali individualizzati, gli Stati Generali dell'esecuzione penale¹¹ trovarono spazi per interrogarsi su molteplici tematiche che, afferenti alla generalità della popolazione detenuta, avevano ricadute significative e certe anche nei confronti della popolazione omosessuale e *transgender* ristretta, come in materia di più adeguata tutela della salute, di implementazione dei contatti con i nuclei familiari di riferimento, di apertura al riconoscimento di più ampi spazi per l'affettività e la sessualità, di ricorso più sistematico e coerente alle misure alternative alla detenzione¹².

Tuttavia, alcune proposte, in particolare emerse nel Tavolo II¹³, riguardavano specificamente il superamento delle sezioni protette, complessivamente intese, soluzione sulla quale si evince dagli atti una piena condivisione da parte di tutti i partecipanti ai lavori del tavolo, nonché ulteriori proposte per migliorare la tutela dei diritti delle persone LGBT+.

Nella relazione presentata da quel Tavolo¹⁴ si evidenzia infatti la necessità di una sperimentazione volta a verificare la praticabilità di percorsi di convivenza tra detenuti "protetti" e "comuni", specialmente in piccole realtà penitenziarie, ove provare a superare lo stigma che altrimenti segue le vicende personali o penali che hanno condotto alla separazione per ragioni di protezione, eventualmente coinvolgendo in via prioritaria i detenuti più inseriti nei percorsi trattamentali, mediante la ricomprensione del tema dell'accettazione del "protetto" nel "patto trattamentale" proposto dall'area educativa.

Finché tali sezioni sussistono, occorre comunque che non siano, aggiunge il Tavolo II, delle mere sezioni-ghetto prive di opportunità trattamentali, e deve essere garantita la frequente rivalutazione della necessità dell'inserimento in sezione, per come previsto dall'art. 32 reg. es.

Circa le persone omosessuali dichiarate si sottolinea la speciale gravità della scelta di inserirli nelle sezioni protette promiscue, per altro insieme con i *sex offenders*, con la conseguenza di una non dignitosa sovrapposizione tra caratteristiche della persona e speciale riprovazione sociale, connessa al reato di tipo sessuale. Le soluzioni proposte in tal senso richiamano la necessità di un "superamento che passi attraverso un investimento culturale sull'abbattimento delle discriminazioni", senza però pretermettere il punto di vista di chi si sente più tutelato all'interno di sezioni esclusivamente dedicate.

Quanto alle persone *transgender*, "preso atto che le sezioni unicamente loro destinate esistono in

11 Gli Stati Generali dell'esecuzione penale furono istituiti con d.m. 8 maggio 2015 e 9 giugno 2015 di costituzione e integrazione del Comitato degli esperti, coordinato dal Prof. Glauco Giostra, e conclusero i loro lavori, articolatisi in diciotto tavoli di lavoro, con l'evento conclusivo di presentazione del Documento finale, leggibile in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_3.page?previousPage=mg_2_19, svoltosi presso la Casa Reclusione di Roma "Rebibbia" il 18 e 19 aprile 2016.

12 Si veda, per tutti questi temi, l'ampio panorama di proposte contenute nel Documento finale, cit.

13 Il Tavolo II aveva ad oggetto: vita detentiva, responsabilizzazione del detenuto, circuiti e sicurezza e concluse i suoi lavori con la redazione di una relazione, leggibile in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_2.page?previousPage=mg_2_19_1

14 Cfr. in particolare le proposte cap. 2 (circuiti) da 2 a 7, relativi ai circuiti precauzionali "protetti".

pochi istituti penitenziari, occorrerebbe: a) attuare pienamente la tutela della salute mediante protocolli di spesa per le cure ormonali già intraprese prima dell'inizio della detenzione; b) tutelarne l'identità mediante disposizioni circolari che escludano l'obbligo di chiamarli con il nome del genere in cui non si riconoscono più (e che magari hanno da anni abbandonato); c) ipotizzare l'affiancamento delle sezioni transessuali, soprattutto ove non siano presenti reparti esclusivamente dedicati, nel contesto di istituti penitenziari ove siano reclusi persone del sesso di destinazione (nel caso più frequente dunque, 'MtoF', affiancandole a istituti femminili)."

Queste raccomandazioni sono ripetute anche nel più ampio documento finale degli Stati Generali¹⁵ che insiste inoltre sulla necessità di una formazione adeguata del personale in queste materie, sulla valorizzazione delle prassi e dei protocolli che in alcuni contesti locali hanno già semplificato l'accesso alle cure ormonali ed ai trattamenti in vista della transizione verso il sesso di indentificazione per le persone *transgender*, sulla diffusione di una sensibilità culturale in grado di accompagnare più adeguatamente gli interessati dal momento del primo ingresso in carcere, in cui occorre supportarli in una scelta difficile che, ad esempio per le persone omosessuali, può condurli a tacere il proprio orientamento, rischiando però di non essere adeguatamente tutelati nella vita in una sezione comune, oppure a dichiararlo, con la consapevolezza che ciò inevitabilmente conduce all'inserimento in una sezione protetta, spesso gravata da importanti carenze trattamentali.

Anche nei documenti emessi negli stessi anni dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale¹⁶ emerge una sottolineatura fortemente critica rispetto al binomio protezione – isolamento che, seppur all'interno di sezioni, soprattutto quando di dimensioni particolarmente ridotte, finisce per determinare effetti trattamentali negativi, per la assoluta carenza di attività impostate specificamente in favore di chi si intendeva proteggere da eventuali prevaricazioni del resto della popolazione comune.

In questa chiave l'auspicio è dunque che si lavori soprattutto nel senso di creare spazi di socialità ed attività da svolgersi insieme con gli appartenenti ad altre sezioni, evitando la creazione di "un mondo a parte", in pieno contrasto con un'idea di esecuzione penale che offra chances differenti a individui differenti, ma che non contraddica il principio di uguaglianza che connota il concetto stesso di pena privativa della libertà¹⁷.

In particolare per quanto concerne le sezioni che ospitano persone transessuali *MtoF* si raccomanda che le stesse siano opportunamente diffuse sul territorio e siano affiancate a istituti femminili, "dando preminenza alla considerazione del genere piuttosto che alla situazione anatomica di persone non operate"¹⁸.

Si tratta di una considerazione di particolare importanza, specialmente se letta insieme all'insegnamento della Corte Costituzionale nella sent. 5 novembre 2015, n. 221, per la quale il percorso di rettificazione del sesso anagrafico può concludersi anche senza che la persona decida di far ricorso all'intervento di modificazione chirurgica dei caratteri sessuali, che è soltanto uno strumento per raggiungere il conseguimento pieno del benessere psicofisico della persona¹⁹.

15 Stati Generali dell'esecuzione penale, *Documento finale*, cit., *Parte Terza, La tutela dei soggetti vulnerabili*, 2.4.

16 Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, *Norme e normalità. Standard per l'esecuzione penale detentiva degli adulti. Raccolta delle Raccomandazioni 2016 – 2017*, p. 43ss.

17 Cfr. Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, *Norme e normalità*, cit. p. 45, con riferimento all'esperimento di sezione per protetti omosessuali aperta per breve tempo, e poi destinata ad altro, proprio in relazione alle problematiche qui rappresentate, presso la Casa Circondariale di Gorizia.

18 Cfr. Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, *Norme e normalità*, cit. p. 46, con espressioni utilizzate nella Relazione al Parlamento 2017.

19 "La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a

L'esperienza degli Stati Generali aveva l'intenzione di accompagnare culturalmente un processo riformatore ritenuto ormai ineludibile dal punto di vista normativo. La legge 23 giugno 2017, n. 103, di delega al Governo, per quanto qui di interesse, al fine di operare una ampia riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso, raccolse quella sfida, pur ponendo significativi paletti (ad esempio in materia di preclusioni alla concessione di benefici penitenziari per i condannati per alcune tipologie di delitto ritenute di maggiore allarme sociale). La Commissione Giostra, insediatasi presso il Ministero della Giustizia, elaborò in quel contesto un ampio progetto di riforma²⁰, di fatto largamente abbandonato dal legislatore delegato, che tuttavia ne ha adottato alcune parti con i d.lgs. 2 ottobre 2018 n. 121, 123 e 124²¹.

Tra i risultati più coerenti, dal punto di vista sistematico, di quell'ampio progetto riformatore sono appunto alcune disposizioni in materia di tutela dei diritti delle persone omosessuali e *transgender* detenute.

All'interno dell'art. 1 ord. penit., che già esplicitava un diritto all'imparzialità del trattamento, inibendo approcci discriminatori legati alla nazionalità, alla razza, alle condizioni economiche e sociali, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, vengono significativamente premessi agli altri fattori rilevanti il sesso, l'identità di genere e l'orientamento sessuale. Particolarmente innovativo, in tal senso, il riferimento antidiscriminatorio all'identità di genere e all'orientamento sessuale, leggibile come tale in una pluralità di atti sovranazionali²², ma di fatto non ancora mai affacciato al panorama normativo nazionale²³.

La formulazione, di principio, è di speciale significato, pur se ovviamente diretta derivazione dell'art. 3 Cost., poiché consente in modo espresso di leggere tutte le norme dell'ordinamento penitenziario, verificando se e come l'agire dell'amministrazione possa eventualmente determinare approcci anche fattualmente discriminatori che, come tali, il magistrato di sorveglianza ha oggi gli strumenti giurisdizionali per rimuovere.

La novella del 2018 sceglie poi di operare un significativo cambio di passo mediante la modifica

ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute." Cfr. sent. 5 novembre 2015 n. 211.

²⁰ Commissione Giostra, *Il Progetto di Riforma penitenziaria*, Nuova editrice universitaria, Roma, 2019.

²¹ Per una disamina critica delle principali novità apportate vd., tra gli altri, P. Bronzo – F. Siracusano – D. Vicoli, *La riforma penitenziaria: novità e omissioni del nuovo "garantismo" carcerario*, Giappichelli, 2019.

²² Cfr. ad esempio la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa Rec(2010)5, concernente misure per combattere le discriminazioni determinate da orientamento sessuale e identità di genere, che contempla un passaggio proprio riferibile alla materia penitenziaria, richiedendo che gli Stati membri assicurino "sicurezza e dignità di ogni persona privata della libertà, comprese le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali", raccomanda che siano previste "misure di protezione contro le aggressioni fisiche, lo stupro e altre forme di abuso sessuale, sia da parte di altri detenuti, che del personale del carcere" ed auspica "disposizioni destinate a tutelare e rispettare adeguatamente l'identità di genere delle persone transgender".

²³ All'epoca dell'entrata in vigore del d.lgs. 123/2018 vi erano però già numerose leggi regionali che utilizzavano l'espressione sopra ricordata: cfr. tra le prime la legge reg. Toscana 15 novembre 2004, n. 63. In seguito, invece, la medesima formula è stata nuovamente adoperata dal legislatore, in sede di modifica dell'art. 19 co. 1 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in materia di divieti di espulsione con riferimento alle categorie vulnerabili, intervenuto con d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173.

contenuta nell'art. 14 co. 7 ord. penit., superando la logica dell'allocazione delle persone omosessuali e *transgender* mediante la separazione obbligatoria dai detenuti comuni²⁴, prevedendo invece che l'inserimento nella sezione protetta avvenga soltanto quando si temano aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, ma con il consenso della persona interessata e solo in sezioni esclusivamente dedicate alla protezione per l'identità di genere o l'orientamento sessuale.

Le stesse, poi, debbono essere uniformemente distribuite sul territorio nazionale e deve in ogni caso essere "garantita la partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta".

La disposizione contempla dunque una serie specifica di misure che, nell'ambito delle norme volte a disciplinare l'allocazione dei detenuti, sviluppa un intervento di peculiare tutela nei confronti delle persone che rischiano di subire discriminazioni connesse unicamente alla propria identità di genere o all'orientamento sessuale dichiarato, prevedendone l'inserimento in una sezione separata.

La separazione, in tale sezione, deve effettuarsi per categorie omogenee, non sono perciò più compatibili con l'attuale assetto normativo inserimenti di persone che temano discriminazioni per orientamento sessuale o identità di genere all'interno di sezioni "protette promiscue", in cui, accanto a loro, siano ospitate altre persone separate dal resto della popolazione detentiva perché in potenziale pericolo di sopraffazioni in ragione dei reati commessi o delle scelte collaborative con la giustizia o per le altre cause che già si sono esaminate.

L'inserimento, comunque, avviene unicamente, ed è il secondo elemento di speciale novità rispetto al passato, se vi è il consenso dell'interessato e dunque a sola protezione dello stesso, e mai indipendentemente dalla sua volontà. Viene dunque superata una separazione meramente imposta per ragioni descritte come "oggettive" e che perciò nei confronti di persone omosessuali e *transgender* assumeva una connotazione marcatamente ghezzante.

Anche la distribuzione uniforme sul territorio nazionale assume un particolare significato, che vuole evitare una desocializzazione inevitabile ove si allontanano eccessivamente la persona dal contesto familiare di riferimento oppure, come pure previsto ora espressamente nell'art. 14 co. 1 ord. penit., dal proprio centro di riferimento sociale, una espressione che, come è stato notato, si attaglia peculiarmente alle persone omosessuali e *transgender*, che sono spesso portate a costruire una propria comunità di affetti al di fuori della famiglia²⁵, soprattutto quando sperimentino pregiudizi ed esclusione dipesi da atteggiamenti omotransfobici, e che, se migranti, possono comunque essere molto lontane dai nuclei familiari con i quali pur non abbiano interrotto i rapporti.

Si cerca infine di superare, seppur con espressioni obbiettivamente prudenti²⁶, il muro impenetrabile di separazione tra le predette sezioni e le sezioni comuni, precisandosi che i detenuti che vi sono ristretti debbono diporre di adeguate opportunità trattamentali e che le stesse possono essere anche svolte insieme con i detenuti delle sezioni comuni, con lo scopo di favorire momenti di controllata e progressiva integrazione.

Una ulteriore concretizzazione, infine, del principio antidiscriminatorio contenuto nell'art. 1 ord. penit., venne introdotta con la novella del 2018 nell'art. 11 co. 10 ord. penit., che assicura la prosecuzione del programma di cure e supporto psicologico alle persone che, al momento dell'ingresso a qualsiasi titolo in carcere, abbiano in corso un programma terapeutico volto alla rettificazione del sesso ex l. 14 aprile 1982, n. 164.

24 Cfr., volendo, F. Gianfilippi – L. Cesaris, *Art. 14*, in *Ordinamento...cit.*, in F. Della Casa – G. Giostra (a cura di), p. 178 ss.

25 Vd. per questa sottolineatura riferita alle persone *queer* l'opinione di G. Zago, *Declinazioni del principio... cit.*, p. 260.

26 Parla di una previsione che, a causa dell'avverbio "eventualmente" adoperato, corre il rischio di rimanere programmatica, S. Ciuffoletti, *Carcere e antidiscriminazione. Prime prove di tutela dei diritti a fronte della (dimidiata) riforma dell'ordinamento penitenziario*, in *GenIUS*, 2019, n. 2, p. 22.

Si tratta di una precisazione che serve a fugare dubbi in ordine alla sussistenza di un diritto alla continuità terapeutica in un ambito in cui l'interruzione ha relevantissime conseguenze sul piano fisico e psichico e che, per la verità, è stata sino ad ora spesso messa in discussione, se non dall'assenza di un adeguato approccio specialistico, almeno da ragioni di riparto di spesa tra il privato che chieda di accedervi e la Asl competente. Con la novella normativa si è perciò voluta garantire espressamente una pronta presa in carico della condizione delle persone *transgender* al momento dell'ingresso in carcere. L'espressione utilizzata dal legislatore non deve però leggersi come riferita soltanto a coloro che fossero già seguiti da un servizio pubblico mediante il complesso protocollo che è alla base del piano terapeutico per la rettificazione del sesso, ma può invece ritenersi ricomprendere anche la situazione di quelle persone che assumessero in libertà terapie con l'obiettivo di rettificazione, ma magari al di fuori di un corretto controllo medico (si pensi agli stranieri privi di regolare titolo di soggiorno). In quest'ultimo caso, naturalmente, sarà però necessaria la redazione di un vero piano terapeutico ad opera delle diverse professionalità coinvolte, con l'ulteriore beneficio di rimettere su binari medicalmente più corretti percorsi altrimenti piuttosto rischiosi intrapresi in libertà.

Un passo molto significativo è stato più di recente compiuto con l'importante decisione dell'Agenzia italiana del farmaco (pubblicata in GU del 30 settembre 2020), con la quale si delibera l'inserimento nell'elenco dei medicinali erogabili in modo totalmente gratuito dal servizio sanitario nazionale degli ormoni necessari al percorso di transizione *MtF* e *FtM* delle persone *transgender*. Sotto il profilo penitenziario, pur non essendo (forse) automatica la ricomprensione nei livelli essenziali di assistenza anche di tali farmaci (un profilo comunque reclamabile dinanzi al magistrato di sorveglianza ex art. 35- *bis* ord. penit.), ciò significa una importante semplificazione nell'accesso alle cure da parte delle persone detenute, ovunque ristrette sul territorio nazionale, evitando la disparità di trattamento, cui si era comunque già in passato tentato di porre rimedio in giurisprudenza²⁷, derivante dalla collocazione al primo ingresso della persona, o dal suo trasferimento, in una regione nella quale tali cure non fossero erogate gratuitamente.

4. Le prime pronunce della magistratura di sorveglianza

Le novità normative contenute nei decreti legislativi 121, 123 e 124 del 2 ottobre 2018, richiedevano, pur essendo soltanto lacerti del più ampio affresco riformatore immaginato in adempimento della delega del 2017, interventi operativi immediati e più spesso un ripensamento, di tipo organizzativo, volto a centrare nuovamente sul trattamento rieducativo il tempo dell'esecuzione penale intramuraria, con investimenti anche di risorse che, ad esempio, riguardano l'accesso di mediatori culturali, un maggior impegno nell'istruzione, in particolar modo degli stranieri, spazi più idonei e tempi più ampi per i momenti di incontro con i familiari al di fuori delle mura.

Anche se occorre tener conto degli effetti della drammatica emergenza pandemica, per i quali si rinvia al par. 5, sembra che poco si sia effettivamente concretizzato.

Molte disposizioni normative introdotte non sembravano comunque destinate a produrre risultati immediatamente riscontrabili e suggerivano, soprattutto, cambi di passo di più lungo periodo ed interventi di sistema idonei a superare le criticità ora anche normativamente stigmatizzate.

Le stesse novità introdotte per la vita carceraria dei detenuti LGBT+, come subito notato dalla dottrina che se n'è occupata²⁸, dovevano essere poste alla prova del confronto con il concreto agire

²⁷ Cfr. ord. magistrato di sorveglianza Spoleto 13 luglio 2011, in www.articolo29.it.

²⁸ Cfr. di questa opinione G. Zago, *Declinazioni del principio...*, cit., 262 e S. Ciuffoletti, *Carcere e antidiscriminazione...*, cit., 22 –

dell'amministrazione.

Il complesso delle norme dell'ordinamento penitenziario, poi, doveva essere più compiutamente letta, grazie alla formulazione dell'art. 1 ord. penit., in una dimensione antidiscriminatoria che tutelasse le persone sotto il profilo dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.

Per come già si è accennato, lo strumento privilegiato, ma non esclusivo, per far emergere azioni od omissioni potenzialmente discriminatorie è oggi costituito dal reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35-*bis* ord. penit., nel quale si facciano valere le asserite violazioni della legge penitenziaria e del regolamento di esecuzione, dalle quali derivino al detenuto o all'internato attuali e gravi pregiudizi all'esercizio dei diritti (art. 69 co. 6 lett. b) ord. penit.).

Se dunque non sembra che a livello amministrativo, dopo la riforma, si siano approntate modifiche di sistema, ancora necessarie, non si è dovuto attendere a lungo perché le prime problematiche fossero poste all'attenzione della magistratura di sorveglianza.

In un caso, soltanto un mese dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 14 co. 7 ord. penit., il magistrato di sorveglianza di Spoleto²⁹, adito da una persona dichiaratasi omosessuale, e perciò collocata all'interno di una sezione protetta promiscua, ordinava all'amministrazione che la stessa fosse assegnata ad una sezione separata, poiché allo stato timorosa di subire aggressioni o sopraffazioni in ragione del proprio orientamento sessuale da parte della restante popolazione detenuta. La predetta sezione avrebbe però dovuto vedervi collocati soltanto "detenuti con le sue sole stesse esigenze di protezione" e avrebbero dovuto essergli garantite opportunità trattamentali, eventualmente insieme a detenuti delle sezioni comuni "sotto l'attento controllo degli operatori penitenziari".

L'interessato non lamentava, infatti, la sua collocazione separata, della quale sentiva il bisogno, ma che la stessa, operata in una sezione protetta promiscua, finisse per esporlo a pericoli analoghi a quelli che avrebbe corso in una sezione comune, subendo inoltre l'ulteriore pregiudizio di una più ridotta offerta trattamentale.

L'ordinanza mira dunque ad una più idonea collocazione, ma soprattutto ad evitare che la separazione sia operata, ancora una volta, riducendo le possibilità di accesso ai percorsi trattamentali.

Nel provvedimento si sottolinea la centralità della volontà dell'interessato, quando si tratti di proporgli l'allocazione in una sezione separata per ragioni di protezione. Nel caso di cui si tratta, il reclamante si era dichiarato omosessuale al momento dell'ingresso in carcere, una dichiarazione che, seppur rimessa alla scelta dell'interessato, oggi acquista un significato ulteriore perché "chi la compie possa poi fruire delle tutele garantite dall'ordinamento penitenziario ad esempio alla parte unita civilmente o al convivente di fatto (cfr. comma 38 art. 1 legge 76/2016) in relazione all'art. 28 ord. penit." e quindi possa con maggior facilità accedere ai colloqui visivi e alla corrispondenza telefonica con il/la partner.

Sotto questo profilo, dunque, si sottolinea una rilevanza concreta del *coming out* in contesto intramurario, di cui occorre tener conto, e che si assomma alla consapevolezza, fortunatamente sempre più spiccata e precoce nella popolazione più giovane, circa la diretta incidenza sulla propria identità e dignità della libera comunicazione del proprio orientamento sessuale. Deve perciò garantirsi che la

23. Vd. anche L. Re – S. Ciuffoletti, *La pena rimossa*, cit., p. 116, ove si afferma: "Si tratterà di vedere quali trasformazioni ciò comporterà in un sistema di detenzione (quello per le persone transgender) che si è caratterizzato fino a oggi per l'informalità, la residualità nell'accesso al trattamento¹⁶⁴, la etero-direzione delle scelte identitarie e di allocazione e per una costante sottovalutazione dei bisogni e dell'effettività delle tutele".

29 Cfr. Magistrato di sorveglianza Spoleto, ordinanza 18 dicembre 2018, in www.articolo29.it. Il commento al provvedimento è occasione di una ampia lettura delle nuove norme in L. Amerio – V. Manca, *Forma attiva e passiva del verbo amare: riflessioni a margine delle prime applicazioni del D.lgs. n. 123/2018 in materia di affettività e sessualità*, in *Giur. Pen.*, 2 settembre 2019 e S. Ciuffoletti, *Carcere e antidiscriminazione...*, cit.

dimensione carceraria non spinga invece, come ancora si riscontra in molti casi, verso scelte di silenzio che, fatte per evitare la separazione e tentare comunque di non esporsi a possibili vessazioni, rischiano di compromettere dignità ed umanità del percorso di esecuzione penale, ricacciando l'orientamento omosessuale in un cono d'ombra di vergogna ed esclusione.

Precede di circa un mese l'inizio dell'emergenza pandemica nel nostro territorio nazionale, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze³⁰, che ha accolto il reclamo - impugnazione, avverso il precedente rigetto del reclamo - istanza operata da parte del competente magistrato di sorveglianza fiorentino, di una detenuta presso la sezione *transgender* della Casa Circondariale di Firenze "Sollicciano", che voleva vedersi riconosciuto il diritto all'assegnazione ad un reparto femminile, avendo già ottenuto la rettificazione delle generalità e del sesso sugli atti di stato civile (deliberata dal Tribunale competente), pur senza essersi sottoposta ad intervento chirurgico per la modifica degli organi genitali.

Il Tribunale di sorveglianza riconosce il comportamento gravemente lesivo dell'amministrazione nel continuare ad attribuire alla detenuta, nonostante la rettificazione del sesso disposta con sentenza passata in giudicato, le generalità maschili, leggendovi un contrasto con l'art. 1 co. 1 ord. penit. e ciò a prescindere dall'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali biologici, in adesione al già citato insegnamento della Corte Costituzionale (sent. 221/2015). "L'identità di genere", si afferma "è uno degli aspetti che fondano il concetto di dignità dell'uomo e costituisce (...) un diritto fondamentale". Ne deriva l'obbligo da parte dell'amministrazione di adeguare tutti gli atti e provvedimenti di sua competenza con le generalità ormai femminili della detenuta, per come statuito dal giudice civile.

Il Collegio fiorentino riconosce che l'interessata ha diritto all'inserimento in una sezione femminile. La modifica normativa intervenuta con il d.lgs. 2 ottobre 2018 n. 123, d'altra parte, impedisce che l'inserimento in tale sezione, della quale si ricorda "la costante precarietà della condizione trattamentale che non fa che aumentare la percezione di un reparto assai <<scomodo>>", possa avvenire senza il consenso della persona interessata.

Né d'altra parte può riconoscersi un diritto delle altre detenute donne, che si erano lamentate di questa eventualità, di non vedersi assegnata una detenuta che abbia ormai ottenuto la rettificazione del sesso.

Spetta infatti all'amministrazione, secondo il Tribunale di sorveglianza, garantire all'interessata e alle altre detenute ristrette una sufficiente riservatezza ed eventuali forme di tutela ulteriori (ad esempio circa il personale che debba procedere alle perquisizioni), mentre debbono essere condivisi gli spazi di vita diurni e notturni.

Il provvedimento sin qui ricordato, meritevole di ben più ampio commento, per la ampiezza e profondità dei temi affrontati, si pone, per quanto di interesse rispetto alla succinta rassegna in corso, quale importante contributo, utile non solo a sperimentare la vasta portata delle conseguenze delle novità antidiscriminatorie introdotte nel 2018, ma a ribadire chiaramente come la tutela dell'identità di genere sia consustanziale alla dignità della persona e richieda un costante sforzo di attenzione e di approfondimento rispetto ai complessi interessi in gioco da parte delle amministrazioni coinvolte.

Più di recente, ancora, il magistrato di sorveglianza di Varese, con provvedimento (che può considerarsi ricompreso tra quelli che l'art. 69 co. 5 ult. parte ord. penit. prevede espressamente) reso nell'ambito di un procedimento iscritto ad altri fini, ha imposto al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di provvedere con sollecitudine all'individuazione di una casa di lavoro dove la detenuta *transgender* interessata (*MtoF*) potesse eseguire la misura di sicurezza in una sezione dedicata, poiché allo stato invece, ristretta in una struttura maschile, finiva per essere costretta ad una condizione

30 Cfr. Tribunale di sorveglianza Firenze, ordinanza del 4 febbraio 2020, *inedita*.

di isolamento per la necessità di evitare contatti con la restante popolazione maschile, in violazione del disposto dell'art. 14 co. 7 ord. penit., espressamente riferito anche agli internati³¹.

L'ordinanza, che si segnala anche per l'uso del femminile riferendosi alla persona, che pur ha ancora generalità maschili, assecondandone così opportunamente il sesso di identificazione, quale importante riconoscimento di questo fondante dato identitario, affronta qui, verosimilmente per la prima volta, il problema di pensare luoghi di protezione adeguata per le persone *transgender* anche ove in esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. La soluzione dell'isolamento assoluto in ragione di protezione, per come per altro ampiamente chiarito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo³², si ribadisce, è infatti impercorribile.

5. Il carcere chiuso del tempo della pandemia

Dal punto di vista normativo il d.l. 23.02.2020 n. 6 inaugura la drammatica stagione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nel nostro paese. La fotografia del sistema penitenziario a quella data mostra un tasso di sovraffollamento penitenziario molto alto, con circa 61mila detenuti ristretti in carcere³³.

All'arrivo della pandemia il carcere sa chiudere subito all'esterno, con un moto che asseconda forse una sua tendenza culturale mai superata, ma che giova, almeno nella prima fase dell'epidemia, al suo contenimento nel contesto carcerario. Andrà peggio con la c.d. seconda ondata e, ad oggi, nonostante una campagna vaccinale ormai molto avanzata, si riscontra ancora un numero non insignificante di casi di positività³⁴. Non accedono da subito i volontari, si bloccano le iniziative di contatto con la società esterna, si interviene sui momenti dei colloqui con i familiari. Non dovunque si fa allo stesso modo ed appare subito evidente come il fattore comunicazione alla popolazione ristretta di queste, pur dolorose, decisioni sia decisivo per evitare il peggio. In una fiammata si accendono alcune rivolte negli istituti penitenziari, e costeranno vite³⁵.

Gli organismi internazionali, Oms e Consiglio d'Europa³⁶, emanano documenti che sottolineano

31 Cfr. Magistrato di sorveglianza Varese, ordinanza 29 giugno 2021, *inedita*.

32 Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *X. c. Turkey*, 9 ottobre 2012 e *Stasi c. France*, 20 ottobre 2011.

33 Per una analisi ragionata della stagione del Covid nel contesto carcerario un quadro di sintesi di particolare efficacia può leggersi nei Rapporti annuali di Antigone 2020 (XVI rapporto) e 2021 (XVII rapporto), in www.antigone.it.

34 E' possibile consultare sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, i dati settimanalmente aggiornati dei casi di positività al COVID19 riscontrati negli istituti penitenziari italiani. Uno strumento di aggiornamento e riflessione costante è stato inoltre costituito, durante le diverse fasi della pandemia, dal bollettino, a cadenza addirittura giornaliera nei periodi di più acuta crisi, redatto dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale leggibile in www.garantenazionaleprivatiliberta.it, *Il punto del Garante*.

35 Cfr. tra gli altri R. De Vito, *Il vecchio carcere nei tempi del nuovo colera*, in *Questione Giustizia*, 11 marzo 2020, per le prime, ampie, riflessioni su quelle drammatiche giornate e sulle azioni che apparivano da subito necessarie e G.L. Gatta, *Carcere e coronavirus: che fare?*, in *Sistema penale*, 12 marzo 2020.

36 Si vedano il documento dell'Organizzazione mondiale della Sanità emesso il 15 marzo 2020 "Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention", in <https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness,-preventionand-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention,-15-march-2020-produced-by-who/europe> e la dichiarazione del Comitato per la prevenzione della tortura e dei trattamenti e pene inumani o degradanti del Consiglio d'Europa del 20 marzo 2020: "Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty", in <https://www.coe.int/en/web/cpt/-/covid-19-council->

la necessità di mettere al sicuro gli istituti penitenziari e di preservare in tutti i modi la salute dei più fragili, in particolare anziani e malati.

Le prime indicazioni governative sul punto intervengono con il DPCM 8 marzo 2020, che contiene un lungo elenco di misure che riguardano nella gran parte la vita libera. Al carcere è dedicata la lett. U) dell'art. 2: "I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare".

E' subito evidente una certa approssimazione nei termini adoperati. Gli indirizzi da seguire sembrano però sostanzialmente due: favorire le misure alternative al carcere ed evitare ingressi ed uscite frequenti, anche quando gli stessi siano fisiologici (come nel caso dei permessi). Si tratta però soltanto di raccomandazioni.

Segue il d.l. 8 marzo 2020 n. 11, che prevede disposizioni importanti in materia di modalità di svolgimento a distanza dei processi, ma che all'art. 2 c. 8 e 9 contiene espresse disposizioni che impongono la modalità a distanza per lo svolgimento dei colloqui di cui all'art. 18 ord. penit. e la possibilità di sospendere, tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, i permessi premio e la semilibertà.

Dal punto di vista penitenziario, i successivi passaggi normativi riguardano alcune misure emergenziali volte a deflazionare le carceri, luoghi in difficoltà nel garantire distanziamento sociale, presidi di prevenzione adeguati e spazi, ove l'epidemia vi penetri, per l'isolamento necessario dei malati. Si tratta delle disposizioni contenute in particolare nel d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (art. 123 – 124), poi convertito in l. 24 aprile 2020 n. 27³⁷ e, nella seconda fase dell'epidemia, nel d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (art. 28 – 30), poi convertito in l. 18 dicembre 2020, n. 176³⁸, con termini di efficacia della concedibilità delle misure varie volte prorogata, sino allo stato al d.l. 23 luglio 2021 n. 105, che individua la data del 31 dicembre 2021.

Si tratta essenzialmente di permessi e licenze straordinarie rispettivamente per condannati e semiliberi e di misure di detenzione domiciliare, concedibili tuttavia con una serie di automatismi preclusivi rispetto ad alcune tipologie di autori di reato talmente estese da non aver poi prodotto effetti deflattivi importanti, determinatisi invece in modo più significativo grazie al ricorso da parte della magistratura di sorveglianza alle ordinarie misure alternative, concesse con maggior urgenza a fronte della condizione epidemica, nonché ad un meno frequente ricorso alla custodia cautelare in carcere.

Altre misure varate dal Governo, pur nel tempo del COVID, appaiono invece connesse alla necessità di rispondere a campagne stampa che avevano amplificato, non certo con accuratezza, le "scarcerazioni" operate dalla magistratura di sorveglianza e dai giudici delle misure cautelari a tutela della salute di alcuni detenuti affetti da gravi patologie, e dunque particolarmente a rischio in caso di contrazione del virus, e si sostanziano in rafforzamenti dell'istruttoria preliminare a quelle decisioni (d.l.

of-europe-anti-torture-committee-issues-statement-of-principles-relating-to-the-treatment-of-persons-deprived-of-their-liberty-

37 Cfr., per tutte, tra le altre le analisi, anche critiche, su questi provvedimenti di M. Ruaro, *Le disposizioni relative all'esecuzione penale del D.L. "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)*, in *Cass. Pen.*, 6, 2020 e i rilievi critici in E. Dolcini - G.L. Gatta, *Carcere, coronavirus, decreto "cura Italia": a mali estremi, timidi rimedi*, in *Sistema penale*, 20 marzo 2020.

38 Volendo, per una disamina delle diverse disposizioni previste in materia penitenziaria, F. Gianfilippi, *Il contrasto all'emergenza epidemiologica in carcere nel D.L. "Ristori"*, in *Diritto penale e processo*, n. 2/2021.

30 aprile 2020 n. 28, poi convertito con numerose modificazioni in l. 25 giugno 2020 n. 70³⁹) o in oneri di frequente rivalutazione delle stesse (d.l. 10 maggio 2020 n. 29⁴⁰, che sarà poi abrogato, con contenuti interamente ripresi, con modificazioni, nella legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70).

Sotto il profilo della quotidianità penitenziaria il tempo del COVID si manifesta come una stagione in cui gli istituti penitenziari sono costretti a dismettere in larga parte le iniziative trattamentali che, con tutte le difficoltà del sovraffollamento, ordinariamente si tenta di impostare. La scuola a distanza stenta a lungo a trovare spazi e modi per essere portata avanti, mentre tutti i limiti della DAD si riscontrano in un contesto particolarmente deprivato come quello penitenziario in cui le postazioni informatiche non sono certo capillarmente diffuse. Il sostegno psicologico e psichiatrico, l'accesso dei servizi per le dipendenze, dei medici specialisti, si rarefanno, quando non vengono interrotti del tutto. Come già si accennava, il volontariato, che spesso consente la realizzazione di piccoli e grandi progetti risocializzanti dentro il carcere, oppure semplicemente il sostegno morale dei detenuti, resta fuori dalle mura. A volte gli stessi operatori giuridico-pedagogici (gli educatori) finiscono per non accedere alle sezioni detentive, limitando i momenti di contatto a colloqui a distanza. I familiari vedono interrotti i colloqui visivi per un tempo lunghissimo, più o meno esteso a seconda dell'uscita o dell'ingresso della zona di collocazione dell'istituto penitenziario dalle diverse fasce gialla, arancione o rossa, e della distanza da percorrere per raggiungerlo, a fronte delle note molteplici limitazioni al movimento.

L'unico, significativo, correttivo è sotto quest'ultimo profilo il largo uso della tecnologia, mediante la quale si consente la modalità a distanza del colloquio, utilizzando skype o altre piattaforme. Una esperienza che, largamente diffusasi con la pandemia, il mondo del carcere dovrà cercare di non perdere al ritorno alla normalità, quale strumento di trattamento che non può certo sostituire l'infungibile colloquio visivo, ma può affiancargli, semplificando l'accesso agli affetti di chi li ha più lontani o in condizioni di più intenso disagio⁴¹.

Segue lo stesso obiettivo anche l'importante ampliamento del numero dei colloqui telefonici con i familiari previsto nell'art. 2-*quinquies* della legge 25 giugno 2020 n. 70. Vi si prevede che l'autorizzazione alla corrispondenza telefonica possa essere di una volta al giorno quando con figli minori o portatori di grave disabilità, ma anche con il coniuge o l'unito civilmente o la persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva stabile, oppure ancora con i genitori o i fratelli, se gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere (i colloqui, però, per i detenuti per reati compresi negli elenchi di cui all'art. 4-*bis* ord. penit., non possono essere più di uno a settimana, mentre la disposizione non si applica per chi sia sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-*bis* ord. penit.).

Complessivamente, comunque, ne risulta un universo carcerario in cui la funzione di custodia si fa quasi esclusiva ed in cui la tutela della salute e la possibilità di sviluppare percorsi trattamentali e risocializzanti viene significativamente compromessa in attesa del superamento dell'emergenza⁴².

Più di recente un ritorno progressivo alla normalità passa ancora per il completamento di un ca-

39 Per un commento, volendo, vd. F. Gianfilippi, *Emergenza sanitaria in carcere, provvedimenti a tutela di diritti fondamentali delle persone detenute e pareri sui collegamenti con la criminalità organizzata nell'art. 2 del dl 30 aprile 2020 n. 28*, in *Giur. Pen.*, 4 maggio 2020.

40 Vd. L. Cesaris, *Il d.l. n. 29 del 2020: un inutile e farraginoso meccanismo di controllo*, in *Giur. Pen.*, 23 maggio 2020.

41 Secondo L. Re – S. Ciuffoletti, *La pena rimossa*, cit., p. 125: "(s)arà necessario seguire con attenzione il prossimo futuro delle istituzioni penitenziarie nel nostro paese e monitorare i possibili effetti perversi di questa digitalizzazione dell'affettività, importante strumento di mantenimento dei rapporti con l'esterno in un contesto di emergenza sanitaria pandemica, che tuttavia non deve normalizzarsi trasformandosi in un'ulteriore dematerializzazione della presenza degli affetti in carcere".

42 Considerazioni particolarmente efficaci sul presente del carcere e sulle prospettive di ripresa possono leggersi nella Relazione al Parlamento 2021 del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e nella sua Presentazione, leggibili in www.garantenazionaleprivatiliberta.it.

pillare piano vaccinale relativo all'intero mondo penitenziario, mediante il quale creare condizioni per la ripresa delle attività fondamentali, comunque di fatto ancora non prodottasi in molte parti del territorio nazionale⁴³.

La quotidianità penitenziaria e le prospettive di reinserimento delle persone omosessuali e *transgender*, su cui queste pagine si concentrano, sono state all'evidenza afflitte, come il resto della popolazione ristretta, dalle problematiche sin qui succinte. Ci si può chiedere se lo siano state in modo peculiare. Certamente le criticità preesistenti alla pandemia non hanno potuto trovare una speciale attenzione in questo tempo emergenziale, né risulta modificato l'assetto delle sezioni protette, anche quando promiscue. Dove erano presenti carenze strutturali, le stesse hanno afflitto l'ambiente nel quale si è ulteriormente ripiegata e contratta la giornata dei reclusi⁴⁴. Dove la convivenza tra i detenuti era più difficile, è mancato il sollievo del rapporto con il mondo esterno e si è prodotta, inevitabilmente, una rarefazione dei contatti anche con il personale interno, ad esclusione della polizia penitenziaria che, spesso, ha costituito l'unico interlocutore delle persone detenute. Queste ultime hanno dovuto sostenere, in condizioni di speciale solitudine, angosce crescenti, anche alimentate dalla televisione, unica finestra sull'esterno rimasta a mostrare l'enorme differenza tra un carcere in cui il distanziamento è impossibile ed una società in *lockdown* domiciliare.

Le sezioni protette, dunque, hanno certamente affrontato una stagione di più intenso isolamento, all'opposto di quella progressiva prospettiva di condivisione delle attività trattamentali con le sezioni comuni che la novella del 2018 aveva auspicato.

I trasferimenti tra istituti penitenziari sono stati ridotti al minimo, proprio per non facilitare l'eventuale trasmissione del contagio. Ciò ha inevitabilmente potuto ritardare per tutti l'accesso all'istituto più idoneo, per la prossimità agli affetti, *ex art.* 14 e 42 ord. penit., ma tale prospettiva ha inciso in modo drammatico ove quel tipo di trasferimento fosse necessario per consentire l'inserimento in una sezione protetta, in particolare non promiscua, ove esistente, dedicata a persone a rischio di discriminazione unicamente in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, e quindi conforme alle indicazioni normative⁴⁵.

L'accesso ai colloqui a distanza ha costituito una valvola di sfogo significativa, ma soprattutto per chi avesse mantenuto proficui rapporti con i propri familiari, di fatto quindi non incidendo su una quotidianità già tanto pesante, per chi, come purtroppo può accadere ad esempio alle persone *transgender* provenienti da determinati contesti socio-culturali e nazionali, con la famiglia abbia interrotto ogni rapporto, o più banalmente non sia in grado di fornire recapiti affidabili mediante i quali instaurare le connessioni necessarie (si pensi a molti stranieri extracomunitari).

Il complesso lavoro di supporto medico, specialistico e psicologico, che si connette ai percorsi di transizione richiede contatti frequenti che, di fatto, l'emergenza epidemica ha impedito in larga parte del territorio nazionale.

43 Vd., recentissima, la circolare DAP 9 agosto 2021 n. 298157 concernente "nuove misure da adottare per la ripresa delle attività in ambiente penitenziario".

44 Nella Casa Circondariale di Firenze "Sollicciano", ad es. alcune detenute del Raparto femminile, cui accede la sez. D (attualmente chiusa, come diremo più avanti) destinata a detenute *transgender*, hanno proposto, con il supporto dell'associazione L'Altro Diritto, reclami per l'assenza di lavatrici, invece presenti nel penitenziario maschile, particolarmente necessarie per la tutela dell'igiene proprio durante l'emergenza pandemica, per il conseguente aumento del rischio di contagio.

45 Si vd., ad esempio, il caso di una detenuta *transgender* rimasta nella sezione protetta promiscua maschile della Casa Circondariale di Terni dall'ottobre 2020, durante un significativo *cluster* di COVID19, sino al febbraio 2021, quando viene trasferita presso istituto penitenziario dotato di sezione dedicata (cfr. nota magistrato di sorveglianza di Spoleto al Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria in data 15 dicembre 2020, *inedita*).

L'elaborazione di percorsi trattamentali idonei a supportare richieste di misure alternative richiede per tutte le persone detenute l'impegno di più agenzie, anche territoriali, ma questo è particolarmente vero quando si tratti di costruire una ipotesi di futuro ad esempio nei confronti delle persone *transgender* o di persone omosessuali che siano prive di un contesto socio-familiare accogliente, mediante il coinvolgimento del volontariato e delle associazioni di tutela dei diritti LGBT+, come da esperienze che in alcuni contesti regionali si portano avanti da anni. La chiusura all'esterno del mondo del carcere, anche sotto questo profilo, ha dunque inciso in termini particolarmente negativi, interrompendo quanto intrapreso e ritardando progetti ancora da realizzarsi.

6. Prospettive

Una riflessione sulla condizione detentiva delle persone omosessuali e *transgender* appare di particolare significato, in una fase storica delicata per il mondo penitenziario, che è chiamato progressivamente a tornare ad una dimensione di maggiore apertura all'esterno e che però, anche all'esito di un percorso riformatore che dal punto di vista normativo si è tradotto in risultati deludenti, deve provare a ripensarsi in una prospettiva di maggior effettività della funzione rieducativa assegnatagli dalla Costituzione.

Per come abbiamo visto, il nuovo art. 1 ord. penit. impone una individualizzazione dei percorsi di trattamento che non solo eviti una pena inumana, ma stimoli la persona ed il suo contesto socio-familiare in modo da rispondere al precetto dell'art. 3 Cost., che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Il carcere, dunque, non come mero luogo di incapacitazione e di separazione, ma come in grado di costruire ponti con alcuni riferimenti sociali all'esterno, anche dove prima non se ne fossero edificati o gli stessi fossero crollati.

In questo senso, occorre immaginare un carcere in grado di sviluppare nelle persone omosessuali e *transgender*, che ne abbiano bisogno, innanzitutto una più sicura coscienza dei propri diritti e del proprio posto nel mondo, troppe volte invece ancora frustrata da una scarsa scolarizzazione e da contesti nazionali o socio-culturali deprivati. Si tratta di un elemento che può per altro incidere sulla necessaria analisi della scaturigine dei reati commessi e che, favorendo un più compiuto sviluppo della personalità, ed una più matura consapevolezza circa il proprio diritto a partecipare pienamente alla vita della società, può contribuire, in taluni casi, a fondare più favorevoli prognosi di non recidiva nel reato.

Per farlo, come è stato da tempo segnalato, occorre costruire un contesto interno rispettoso della dignità della persona, che passa attraverso la libertà di esprimere e vivere l'orientamento sessuale e l'identità di genere senza temerne conseguenze ghezzanti o addirittura comportamenti violenti e prevaricatori, e ciò significa promuovere la formazione specifica di tutto il personale che opera negli istituti penitenziari, sotto questo profilo bonificandone, ove necessario, il linguaggio e rendendolo maggiormente conscio dell'approccio inclusivo più idoneo. Ciò stimolerà l'uso degli strumenti che a livello normativo, ad esempio, già garantiscono alle persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi di fruire di colloqui visivi e telefonici e faciliterà l'accesso a misure alternative che poggino sul supporto psicologico e materiale dei/delle partner in libertà.

Anche per la più specifica sensibilità del personale ivi destinato, la sperimentazione di affiancamento delle sezioni per detenute *transgender* a quelle femminili appare caratterizzarsi in termini positivi, ma occorre proseguire in quel percorso culturale, auspicato dagli Stati Generali, che dovrebbe portare ad una progressiva rimozione dei pregiudizi omotransfobici da parte del resto della popolazione detenuta. Preoccupante è, in questo senso, la notizia emersa da mere fonti di stampa della attua-

le chiusure del Reparto per detenute *transgender*, la sez. D, della Casa Circondariale di Firenze “Sollicciano”, che sembra però dovuta soltanto alla necessità di ristrutturazioni⁴⁶.

Deve poi, sulla scorta di quanto espressamente richiesto dall’art. 14 co. 7 ord. penit., provvedersi alla organizzazione di sezioni omogenee opportunamente diffuse sul territorio nazionale ove le persone omosessuali o *transgender* che si sentono in pericolo se poste insieme agli altri, possano trovare adeguati spazi di protezione, che tuttavia non si traducano in isolamento. Si tratta di una prospettiva che è ormai individuata in modo chiaro dal legislatore, e che l’emergenza pandemica ha certamente ritardato nella sua realizzazione.

In queste sezioni non deve per altro prevedersi una protezione che isola dal contesto, ma opportune iniziative trattamentali, da vivere anche insieme alla restante popolazione detenuta, proprio al fine di superare, seppur prudentemente, i pregiudizi esistenti. Ciò significa ragionare, sperimentalmente, su sezioni separate in cui il tempo delle attività condivise prevalga su quello della separazione, da limitarsi soprattutto alle ore notturne, in cui la vigilanza si riduce e si fa più acuta l’esigenza di tutela.

Nel più ampio tema di un ripensamento globale dell’offerta sanitaria nei contesti penitenziari, anche mediante il potenziamento dei carenti servizi psichiatrici e dell’assistenza psicologica, ci si dovrà misurare con la novità costituita dal più facile accesso alle cure ormonali gratuite, oggi garantita dall’Aifa, evitando che si frappongano ostacoli e lentezze nell’approntamento dei piani terapeutici individuali.

Questa novità, per altro, consente, al di là del riferimento contenuto nell’art. 11 co. 10 ord. penit. ai percorsi già intrapresi in contesto esterno, di immaginare un accesso più consapevole al complesso iter medico e giuridico per la rettificazione del sesso che parta proprio dal momento intramurario⁴⁷.

La costruzione di percorsi trattamentali, infine, come pure già accennato, potrà raggiungere risultati migliori mediante il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei diritti delle persone LGBT+ che l’amministrazione penitenziaria, seguendo con convinzione quanto anche in passato sperimentato, dovrebbe coinvolgere anche al fine di strutturare eventuali proposte di accoglienza esterna per chi si fosse trovato a perdere una rete familiare di riferimento ed avesse invece necessità di comunità di vita accoglienti ed inclusive.

Si tratta di obiettivi ambiziosi in un contesto penitenziario gravato ancora dal sovrappioppamento e da plurime emergenze, rispetto alle quali i numeri esigui delle persone detenute che si considerano coinvolte⁴⁸ (ma deve tenersi conto della necessità di un ragionamento antidiscriminatorio che tocchi anche una quota “sommersa”, ad esempio di persone omosessuali che non si dichiarano tali, nella speranza che passando inosservati possano evitare pregiudizi e magari una conseguente separazione in sezioni con meno opportunità, ma che in questo modo finiscono per conculcare un esercizio pieno dei propri diritti), corre il rischio di far slittare in fondo all’elenco delle priorità questo tema. Ed invece proprio i numeri contenuti potrebbero consentire la sperimentazione di soluzioni in grado di sviluppare modelli trattamentali individualizzati e perciò efficaci e risocializzanti.

⁴⁶ Cfr. <https://www.ilsitodifirenze.it/content/213-carcere-di-sollicciano-chiusa-area-trans-147-detenuti-oltre-il-limite>

⁴⁷ V., sotto questo profilo la recente proposta di Antigone (*Le proposte di Antigone per un nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario* in <https://www.antigone.it/rivista-news/3380-un-nuovo-regolamento-penitenziario-il-documento-con-le-nostre-proposte>), in un contesto di riscrittura del regolamento di esecuzione, non aggiornato neppure, come immaginato dalla Commissione Giostra (cfr. *Il Progetto di riforma penitenziaria*, cit., p. 290 ss.), ai contenuti della riforma del 2018, di prevedere, per ogni istituto penitenziario, l’istituzione di un servizio informativo per persone che vogliono intraprendere il programma terapeutico per il cambio di sesso (e non solo per coloro che lo hanno già intrapreso all’esterno), comprendente un supporto psicologico ad hoc, attivabile su richiesta della persona detenut* e internat*.

⁴⁸ Vd. nel Rapporto Antigone XIII si parla di quaranta detenute *transgender* nell’anno 2015.

D'altra parte ragionare di orientamento sessuale e identità di genere in un mondo come il carcere significa anche credere fino in fondo che si tratta di elementi costitutivi della dignità della persona e che i diritti, se sono tali, sono per tutti, anche e soprattutto nei contesti in cui le marginalità sociali e le povertà lasciano a volte senza alcuna rete di protezione.